

Pubblicato il 18/09/2019

N. 00748/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00351/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2019, proposto da Ciclat Trasporti e Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Melis e Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Angelo Miscali e Roberto Fanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Angelo Miscali in Oristano, via Carducci n. 35;

A.T.S. Sardegna – Assl Nuoro, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Longoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alagon n. 49;

*per l'annullamento:*

- della determinazione dirigenziale n. 2712 del 2 aprile 2019 di aggiudicazione alla Longoni s.r.l. della procedura di affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti, assimilabili agli urbani prodotti nei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello (CIG 744147536F);
- di tutti i verbali di gara, comprensivi di allegati ed in particolare del verbale di verifica della congruità dell'offerta del 8.3.2019;
- degli atti di verifica dei requisiti di partecipazione e degli ulteriori requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione della Longoni s.r.l. e aggiudicato l'appalto alle ricorrenti con richiesta di dichiarazione di nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto d'appalto ove stipulato e con subentro delle ricorrenti nello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Longoni S.r.l. e di AT.S. Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta in modalità telematica, indetta da A.T.S. Sardegna, ASSL di Nuoro, per l'affidamento del *«servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani»*, prodotti nei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro.

Oltre alla ricorrente Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop. hanno presentato la loro offerta anche la Longoni s.r.l. e la Cosir s.r.l.

Dopo la formazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento, con nota del 4 febbraio 2019, ha sottoposto a verifica di congruità l'offerta della Longoni s.r.l., invitandola a presentare una relazione sull'analisi dei costi *«con specifico approfondimento sui costi del personale, dei contenitori e delle buste da fornire e quant'altro ritenuto utile al fine di valutare la sostenibilità dei prezzi proposti in gara ed aggiornare le previsioni spesa per il servizio di cui trattasi»*.

Ricevuta la relazione tecnica contenente le giustificazioni richieste, l'8 marzo 2019 il R.U.P. ha ritenuto che le giustificazioni presentate dalla concorrente fossero *«sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento del servizio, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta»* (verbale dell'8 marzo 2019, doc. 2 di parte ricorrente).

2. - Con la determinazione n. 2712, del 2 aprile 2019, l'Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna ha approvato le operazioni di gara e ha aggiudicato il servizio ai seguenti operatori economici:

– alla Longoni s.r.l. (relativamente ai CER n. 200108; 200301; 200101; 200102; 200138; 200136);

– alla Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop. (relativamente ai CER n. 150101; n. 200101; n. 200138; n. 200139);

– alla Cosir s.r.l. (relativamente ai CER n. 200140; n. 200307).

3. - Con il ricorso in esame, la Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop. chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del servizio alla Longoni s.r.l., oltre che degli atti meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure, che saranno esaminate nella parte in diritto

4. - Si è costituita in giudizio l'A.T.S. Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. - Resiste in giudizio anche la Longoni s.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.

6. - All'udienza pubblica del 9 luglio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione del disciplinare di gara nella parte in cui ha stabilito che l'offerta economica doveva essere corredata da un allegato (denominato C/bis) in cui *«dettagliare i costi con riferimento al chilogrammo di rifiuto, avendo cura di quotare separatamente tutte le voci di costo»*. La Longoni s.r.l., nella sua offerta economica, non ha indicato il “costo di trasporto dei rifiuti”. Trattandosi di elemento dell'offerta economica richiesto dalla lex specialis di gara, in relazione al quale opera il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'offerta della Longoni avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa, non essendo esperibile nemmeno il soccorso istruttorio.

7.1. - Il motivo è infondato, non potendosi individuare nella previsione del disciplinare di gara invocata dalla ricorrente la causa di esclusione dalla procedura.

7.2. - Il disciplinare, infatti, ha previsto espressamente che nel «*dettaglio di offerta economica*» dovessero essere inseriti «*a pena di esclusione*», esclusivamente «*i seguenti documenti*:

*Dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente il modulo “allegato C” al presente disciplinare e che comunque contenga [...] a pena di esclusione:*

- *gli importi dei corrispettivi unitari offerti per ciascun codice CER, espressi in cifre ed in lettere, che la ditta concorrente s’impegna ad applicare;*
- *l’importo del totale complessivo annuale del servizio ottenuto moltiplicando prezzo unitario per le quantità presunte indicate rispettivamente per ciascun CER;*
- *i propri costi della manodopera e i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) la firma del titolare o legale rappresentante della stessa [...].».*

L'allegato C/bis, relativo alla indicazione analitica dei costi «*con riferimento al chilogrammo di rifiuto*», non è inserito tra i documenti da allegare all’offerta economica a pena di esclusione. Ciò si ricava in primo luogo dal tenore letterale della clausola riguardante tale allegato, formulata in termini di mero invito rivolto ai concorrenti («*si chiede di dettagliare i costi con riferimento al chilogrammo di rifiuto*»); e, in secondo luogo, dal fatto che l'allegato non integra in alcun modo l’offerta economica (identificata dalla indicazione «*dei corrispettivi unitari offerti per ciascun codice CER*» e dal corrispettivo annuale del servizio «*ottenuto moltiplicando prezzo unitario per le quantità presunte indicate rispettivamente per ciascun CER*»). Pertanto, anche sul piano funzionale, deve escludersi che l'allegato C/bis possa essere qualificato come elemento imprescindibile dell’offerta.

7.3. - Il capitolato, quindi, non ha sanzionato con l'esclusione dalla gara l'omessa allegazione di tale documento. E' irrilevante, dunque, stabilire se la clausola del capitolato sia o non in contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione.

7.4. - Che l'allegato C/bis non possa essere qualificato come elemento dell'offerta, rileva anche ai fini della integrazione mediante il soccorso istruttorio in caso di incompletezza dei dati richiesti dal capitolato.

Nel caso di specie, infatti, l'allegato C/bis depositato dalla Longoni s.r.l. non conteneva il dato relativo al «costo di trasporto dei rifiuti». Nondimeno, correttamente la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti sul punto, a cui la Longoni ha dato risposta in sede di giustificazioni, dovendosi ritenere ammesso il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in presenza di un'integrazione che non ha riguardato un "elemento" dell'offerta.

8. - Con il secondo motivo, la ricorrente rileva la inaffidabilità complessiva dell'offerta dell'aggiudicataria Longoni s.r.l., sotto il profilo economico, con riferimento alla determinazione del costo del lavoro.

8.1. - In primo luogo, deduce la violazione dell'art. 3 del capitolato speciale, il quale imponendo l'esecuzione del servizio con personale particolarmente qualificato nello svolgimento delle prestazioni richieste, avrebbe imposto conseguentemente l'applicazione ai dipendenti del contratto collettivo "Fise Assoambiente", il quale prevede non solo mansioni più appropriate rispetto al servizio di raccolta rifiuti, ma anche l'assoggettabilità a screening sanitario specifico e la necessaria dotazione, durante le attività di raccolta, dei dispositivi di protezione individuale specifici in quanto operanti in

ambito ospedaliero e addetti alla raccolta di rifiuti sanitari o assimilabili. La Longoni s.r.l. ha invece previsto l'applicazione del CCNL del settore metalmeccanico, che non contempla tali prescrizioni specifiche.

8.2. - In secondo luogo, l'offerta della Longoni s.r.l. sarebbe comunque inattendibile in ragione della insostenibilità del costo del lavoro dichiarato per l'impiego di due dipendenti (inquadriati nel 5° livello del CCNL Metalmeccanico).

Secondo la ricorrente, è errata l'operazione rappresentata dall'aggiudicataria nelle giustificazioni presentate in sede di verifica dell'anomalia, nelle quali l'incidenza della retribuzione lorda dei dipendenti è calcolata in proporzione alla quota parte del servizio che ciascuno di essi dovrà eseguire (per cui, considerato che l'intero servizio è composto per il 78,27% dal servizio di raccolta e per il 21,73% dal ritiro dalla zona di stoccaggio e dal conferimento all'impianto di smaltimento, il costo relativo al dipendente addetto alla raccolta incide solo per il 78,27% del servizio, e quello relativo addetto al ritiro solo per il 21,73%). L'inammissibile risultato finale consentirebbe alla Longoni s.r.l. di impiegare due dipendenti al costo di un solo dipendente di 5° livello metalmeccanico con un conseguente risparmio di un'intera retribuzione (pari ad €. 50.076,68), in violazione degli articoli 80 e 97 del Codice dei contratti pubblici e del principio di complessiva affidabilità economica dell'offerta.

8.3. - Il giudizio positivo di congruità dell'offerta, conseguentemente, deve ritenersi illegittimo, secondo la ricorrente, per difetto di istruttoria e di motivazione.

9. - Il motivo è fondato nella parte in cui contesta la pertinenza del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani rispetto all'oggetto dell'appalto (costituito, come si è detto, dal «*servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani*»).

9.1. - E' pur vero che l'art. 3 del capitolato speciale non prevede l'applicazione di uno specifico CCNL, né sanziona con l'esclusione quelle offerte che proponessero un CCNL non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell'appalto. La disposizione della lex specialis si limita, infatti, a descrivere il contenuto delle prestazioni oggetto del servizio, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine al C.C.N.L. che si ritiene applicabile ai lavoratori della ditta appaltatrice.

Sono peraltro conosciuti anche i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, in punto di interpretazione dell'art. 2070 del codice civile e di applicazione diretta dell'art. 36 Cost., secondo cui nell'ordinamento attuale vige il principio per il quale se il datore di lavoro non aderisce all'organizzazione sindacale imprenditoriale firmataria dell'accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l'imprenditore di applicare il CCNL corrispondente alla effettiva attività economica esercitata (la Corte di Cassazione ha delineato un orientamento ormai costante a partire, quantomeno, dalle Sezioni Unite civili, 26 marzo 1997, n. 2665; si veda anche Cass. Civ., sez. lav., 9 giugno – 13 luglio 2009, n. 16340). Anche in tempi relativamente recenti, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata

dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune, proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass., sezione Lavoro, 18 dicembre 2014, n. 26742; 26 novembre 2015, n. 24160).

9.2. - Per derogare a tale principio, riconoscendo all'amministrazione appaltante il potere di imporre all'impresa affidataria di contratti pubblici l'applicazione di un determinato C.C.N.L. (cui non sarebbe tenuta, in forza dei principi sopra richiamati) occorrerebbe basarsi su una norma espressa di rango legislativo; di cui, peraltro, non vi è traccia nemmeno nel vigente codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50/2016). Le uniche disposizioni attinenti alla materia sono rappresentate dall'art. 23, comma 16 (secondo cui, nella predisposizione delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro «è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»), e dall'art. 97, comma 5, lettera d), in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta (l'offerta è anormalmente

bassa se «*il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*») e comma 6 («*Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*»).

Norme che, per un verso, dislocano la questione della scelta del contratto collettivo di lavoro sul piano della verifica dell'affidabilità dell'offerta (l'art. 97, comma 5, lett. d), cit.); e, per altro verso, laddove si fa riferimento a «*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*», si collocano all'interno dell'orientamento della Cassazione già menzionato, dal momento che non prefigurano un potere dell'amministrazione appaltante volto a imporre ai concorrenti l'applicazione al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto di uno specifico contratto collettivo di lavoro, né impongono alle imprese un obbligo del medesimo contenuto.

9.3. Tuttavia, l'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui al «*personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia astrattamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente*»), pur non attribuendo all'amministrazione appaltante il potere di indicare il contratto collettivo applicabile, ha imposto di verificare la coerenza (la “astratta connessione”, parafrasando la seconda parte dell'art. 30 cit.) tra l'attività oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del C.C.N.L. indicato dall'impresa appaltatrice.

In tal senso si è assestata anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 276, che sul punto ha riformato la sentenza di questo T.A.R. n. 171 del 9 marzo 2017; Sez. V, 6 agosto 2019, n. 5574).

10. - Applicando le conclusioni esposte al caso di specie, deve riscontrarsi una evidente incoerenza o non conformità tra l'ambito del C.C.N.L. Metalmeccanici (indicato dalla aggiudicataria) e le prestazioni previste per l'esecuzione del servizio appaltato.

L'art. 3 del capitolato prevede, infatti, che l'appalto consista nel ritiro *«dei rifiuti, già differenziati per tipologia e posti in contenitori ubicati presso i punti di raccolta individuati all'interno delle unità operative/reparti», «secondo orari, modalità e procedure definiti dalle direzioni sanitarie di presidio»; nel trasporto dei rifiuti «mediante utilizzo del montacarichi di servizio [...] e conferimento dei medesimi rifiuti di cui al punto 1, in appositi spazi, appositamente individuati [...], accessibili agli automezzi»; nel «prelievo dalle aree e dagli spazi di cui al punto 2, con idoneo automezzo, e successivo carico dei rifiuti in eventuale cassone scarrabile e/o conferimento immediato e contestuale ai rispettivi impianti di smaltimento regolarmente autorizzati in relazione alla specifica natura del rifiuto»; nella fornitura dei «contenitori per la micro-raccolta interna e delle relative buste, nonché degli eventuali cassoni scarrabili da posizionarsi nelle aree esterne di cui sopra»; in altri adempimenti di natura amministrativa.*

Dette prestazioni lavorative identificano un'attività che afferisce a imprese e società che gestiscono servizi ambientali, trovando quasi testuale corrispondenza nella descrizione dell'ambito di applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, nei quali sono compresi tutti i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali in particolare – per quel che rileva nel

caso di specie - la *«raccolta anche differenziata, [e il] trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria»*; la gestione di *«impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico»*; *«i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi»*.

10.1. - Il contratto collettivo nazionale di lavoro *«per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche»* si applica essenzialmente alle aziende nelle quali *«la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante; [nonché, agli] stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici; [e alle] unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza»*.

Risulta del tutto evidente la discordanza tra l'attività oggetto dell'appalto per cui è controversia e l'ambito di applicazione del C.C.N.L. Metalmeccanici.

11. - Tuttavia, la fondatezza della censura esaminata e il conseguente accertamento della incompatibilità tra l'ambito di applicazione del C.C.N.L. Metalmeccanici e l'oggetto dell'appalto di cui trattasi, non comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara della Longoni s.r.l., posto che l'incidenza del contratto collettivo di lavoro sulla ammissibilità dell'offerta si misura – come emerge dal complesso delle norme del codice dei contratti pubblici, sopra richiamate e analizzate – in sede di verifica della congruità dell'offerta.

11.1. La stazione appaltante, pertanto, in esecuzione della presente decisione, dovrà rinnovare il procedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, a partire dalla

contestazione alla Longoni della inapplicabilità del C.C.N.L. Metalmeccanici e dalla richiesta alla medesima delle necessarie giustificazioni basate sulla applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (stipulato tra la Fise Assoambiente e le associazioni sindacali più rappresentative).

Acquisiti i predetti elementi istruttori, la stazione appaltante dovrà stabilire se l'offerta della Longoni s.r.l. sia complessivamente affidabile sotto il profilo economico.

12. - Dovendosi procedere al rinnovo del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, deve ritenersi assorbito il motivo con cui la ricorrente deduce l'inattendibilità dell'offerta della Longoni s.r.l. in ragione della insostenibilità del costo del lavoro dichiarato per l'impiego di due dipendenti (inquadriati nel 5° livello del CCNL Metalmeccanico).

12.1. - Va osservato, tuttavia, per la completezza dell'esame, che l'operazione rappresentata dall'aggiudicataria nelle giustificazioni (nelle quali l'incidenza della retribuzione lorda dei due dipendenti impiegati è calcolata in proporzione alla quota parte del servizio che ciascuno di essi dovrà eseguire), non è di per sé inammissibile, ove l'aggiudicataria dimostri che anche le ore di lavoro dei due dipendenti siano distribuite nelle medesime percentuali (per cui, considerato che l'intero servizio è composto per il 78,27% dal servizio di raccolta e per il 21,73% dal ritiro dalla zona di stoccaggio e dal conferimento all'impianto di smaltimento, si dovrà dimostrare che l'addetto alla raccolta impieghi nell'esecuzione del servizio il 78,27% dell'orario contrattuale; l'addetto al ritiro il 21,73%).

Anche tale profilo dovrà essere acclarato dal R.U.P. nel corso del rinnovato procedimento di verifica della congruità dell'offerta.

13. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'ulteriore violazione della lex specialis di gara e degli articoli 80 e 97 del d.lgs. n. 50/2016, da parte dell'offerta dell'aggiudicataria, con riferimento al costo indicato per la fornitura delle buste e dei contenitori (pari a 0,06 €/kg), notevolmente inferiore rispetto al costo indicato dagli altri concorrenti e non rispettoso delle prescrizioni del capitolato speciale. Secondo il capitolato *«i corrispettivi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le forniture di materiali richiesti per il corretto espletamento del servizio, in particolare dei contenitori e delle buste da allocare al loro interno, che dovranno essere fornite in colorazioni diverse secondo le indicazioni in tal senso fornite dalla stazione appaltante. Il quantitativo delle buste richiesto e compreso nell'ambito del corrispettivo offerto è quello necessario a consentire lo svuotamento ed il ricambio dei contenitori secondo le frequenze richieste e la successiva sostituzione delle buste ritirate con altre di medesima tipologia»*.

Nell'offerta della Longoni s.r.l., la quantità annuale di buste per i rifiuti umidi è indicata pari a 91.250 ( $250 \times 365 = 91.250$ ) e la quantità annuale di buste per i rifiuti indifferenziati nel numero di 73.000 ( $200 \times 365 = 73.000$ ). Numeri inferiori a quelli richiesti dal capitolato. Ne deriva, secondo la ricorrente, che anche i costi indicati nell'offerta dell'aggiudicataria sono inferiori a quelli necessari per la fornitura di cui trattasi, rendendo l'offerta inaffidabile e incongrua anche sotto tale aspetto.

13.1. - Sul punto, la Longoni sostiene che l'errata indicazione del numero di buste costituisce una mera svista. Ribadisce, peraltro, che in virtù dell'utile dichiarato, pari a € 62.640,00 (pag. 11 delle giustificazioni, doc. 3 della controinteressata), nessun incidenza, ai

fini dell'incongruità dell'offerta, avrebbe l'ulteriore spesa conseguente al maggiore numero di buste necessarie per lo svolgimento del servizio.

13.2. - Peraltro, con le giustificazioni e con la documentazione versata in atti, la Longoni ha chiarito che (al di là della errata indicazione del numero delle buste e dei contenitori) il costo giornaliero indicato corrisponde a quello necessario per la fornitura giornaliera, secondo le richieste del capitolato (si veda, infatti, il preventivo del 13 aprile 2018, della ditta Agri Packing, doc. 17 della controinteressata).

Il motivo, pertanto, è infondato.

14. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto per le ragioni esposte in sede di esame del secondo motivo (sopra ai punti 10 e 10.1.), con il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della Longoni.

15. E' necessario ribadire che la stazione appaltante, in esecuzione della presente decisione, dovrà rinnovare il procedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, a partire dalla contestazione alla Longoni della inapplicabilità del C.C.N.L. Metalmeccanici e dalla richiesta alla medesima delle necessarie giustificazioni basate sulla applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (stipulato tra la Fise Assoambiente e le associazioni sindacali più rappresentative). Acquisiti i predetti elementi istruttori, la stazione appaltante dovrà stabilire se l'offerta della Longoni s.r.l. sia complessivamente affidabile sotto il profilo economico (anche con riferimento agli altri profili di cui ai punti 12 e 12.1.).

16. – Considerata la complessità delle questioni esaminate e la parziale novità delle stesse, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione del 2 aprile 2019, n. 2712, con la quale l'Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna ha aggiudicato alla Longoni s.r.l. il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, relativamente ai codici CER n. 200108; 200301; 200101; 200102; 200138; 200136.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giorgio Manca**

**IL PRESIDENTE**  
**Dante D'Alessio**

IL SEGRETARIO